



## Delibera del Consiglio Direttivo

**n. 2 del 26 Febbraio 2018**

**OGGETTO: Servizio Sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Automobile Club Teramo: conferma e adeguamento.**

### Il Consiglio Direttivo

#### **Dato atto:**

- che in materia di mensa e di buoni pasto sostitutivi, la disciplina contenuta nell'art. 1 del CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici del 24 Aprile 1997, individua, espressamente le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio;
- che, in particolare, i requisiti vincolanti per l'attribuzione del buono pasto, nell'ipotesi di orario articolato su cinque giorni, si intendono realizzati quando il dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario e delle eventuali richieste del direttore:

- a) sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano che quello pomeridiano;
- b) fruisca di una "pausa mensa" non inferiore a trenta minuti, ricompresa all'interno dell'orario di lavoro;
- c) lavori, nell'arco della giornata, almeno sei ore complessive.

- che il Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 242 del 29 Ottobre 1999 aveva formalmente recepito il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 98/2001 per il personale non dirigente degli Enti Pubblici non economici;
- che alla data odierna, non essendo stato istituito un servizio mensa, il valore nominale del "buono pasto" sostitutivo riconosciuto ai dipendenti dell'Automobile Club Teramo è fissato in €4,91;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 Febbraio 2018;

**Accertato** che il Contratto di cui sopra si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, e, quindi, anche all'Automobile Club Teramo;

**Visto** l'art. 86 del Contratto in parola afferente il servizio mensa e buoni pasto che di seguito di riporta integralmente:

**Art. 86**  
**Servizio mensa e buoni pasto**

1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Il valore nominale del buono pasto è pari a Euro 7,00.
3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza.
4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 51 del presente contratto ricevono il buono pasto o, alternativamente, fruiscono del servizio mensa presso l'amministrazione ove prestano servizio.
6. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

**Ritenuto** opportuno garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente in linea con quanto stabilito dal comma 2) del sopra riportato art. 86, per due giorni a settimana, di norma nei giorni di Martedì e Giovedì, ed al verificarsi delle condizioni in premessa esplicitate;

**Accertata** la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, poiché il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente;

**Visto** il Vigente Statuto;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

**All'unanimità delibera**

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di recepire** il nuovo C.C.N.L. sottoscritto in data 12 Febbraio 2018 esplicitato in premessa;
3. **di garantire** il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente al verificarsi delle condizioni in premessa esplicitate;
4. **di precisare** altresì che:
  - ◆ il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in servizio unicamente per i soli rientri pomeridiani purchè prestate nella giornata (mattina e pomeriggio) per almeno 6 (sei) ore complessive con una pausa non superiore a due ore né inferiore a trenta minuti;
  - ◆ non è contemplato il buono pasto nel caso in cui il dipendente effettui il rientro pomeridiano per recuperare un debito orario;
  - ◆ La pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinchè il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature con la scheda marcatempo in uso all'Ente;
  - ◆ Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
5. **di fissare** in € 7,00 (sette) il valore del buono pasto, considerate le disponibilità di bilancio;
6. **di stabilire** la decorrenza dell'erogazione del buono pasto di 7,00 euro dal **1° Marzo 2018**;

7. **di precisare** che l'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche a provvedimenti disciplinari;
8. **di inviare** copia della presente delibera alle OO. SS. territoriali ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
9. **di informare** i dipendenti interessati e la dottoressa Rosa Scarpelli anche per quanto riguarda gli aspetti tecnico / fiscali e di elaborazione delle connesse buste paga mensili;
10. **di autorizzare** il direttore ad adottare provvedimenti correttivi qualora ne ricorra la necessità e/o intervengano modifiche normative e/o interpretative della legislazione di riferimento;

F.to Il Presidente Dott. Carmine Cellinese

F.to Il Segretario Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:

- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 26 Febbraio 2018 al 26 Marzo 2018;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente [www.teramo.aci.it.](http://www.teramo.aci.it.)

Teramo lì: 26 Febbraio 2018  
E' Copia Conforme all'Originale  
F.to Il Direttore Gabriele Irelli